

Ispezione telematica

	n. T1 7738 del 16/07/2025
	Inizio ispezione 16/07/2025 08:50:46
Richiedente RGHCL	Tassa versata € 4,00
Nota di iscrizione	UTC: 2018-11-06T14:45:51.737263+01:00
Registro generale n. 39252	
Registro particolare n. 6734	Presentazione n. 124 del 07/11/2018

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	
Data	30/10/2018	Numero di repertorio 109070/20837
Notaio	SANDI MASSIMO - LUIGI	Codice fiscale SND MSM 56P05 L736 T
Sede	JESOLO (VE)	

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio

Specie dell'ipoteca o del privilegio		IPOTECA VOLONTARIA			
Derivante da		0176 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO			
Capitale	€ 88.000,00	Tasso interesse annuo	1,8%	Tasso interesse semestrale	-
Interessi	-	Spese	-	Totale € 132.000,00	
Importi variabili	SI	Valuta estera	-	Somma iscritta da aumentare automaticamente	SI
Presenza di condizione risolutiva	-	Durata	12 anni		
Termine dell'ipoteca	-	Stipulazione contratto unico	SI		

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1	Soggetti a favore 1	Soggetti contro 1
-------------------	---------------------	-------------------

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1						
Comune	F269 - MOGLIANO VENETO (TV)					
Catasto	FABBRICATI					
Sezione urbana	D	Foglio 6	Particella	1818	Subalterno	12
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO		Consistenza	4,5 vani		
Indirizzo	VIA VENTQUATTRO MAGGIO					N. civico -
Piano	T-2					

Ispezione telematica

	n. T1 7738 del 16/07/2025
	Inizio ispezione 16/07/2025 08:50:46
Richiedente RGHCL	Tassa versata € 4,00
Nota di iscrizione	UTC: 2018-11-06T14:45:51.737263+01:00
Registro generale n. 39252	
Registro particolare n. 6734	Presentazione n. 124 del 07/11/2018

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di CREDITORE IPOTECARIO
Denominazione o ragione sociale BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA'
COOPERATIVA
Sede ORSAGO (TV)
Codice fiscale 03669140265 Domicilio ipotecario eletto ORSAGO (TV) - VIA
GIUSEPPE GARIBALDI 46
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di DEBITORE IPOTECARIO
Cognome _____ Nome _____
Nato il _____ a _____
Sesso M Codice fiscale _____
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1 In regime di SEPARAZIONE DI BENI

Sezione D - Ulteriori informazioni

Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare)

TRA LE PARTI E' STATO STIPULATO UN CONTRATTO DI MUTUO PORTANTE IL SEGUENTE TENORE: "LE PARTI PREMETTONO CHE: - LA PARTE MUTUATARIA HA RICHiesto ALLA BANCA UN MUTUO DI EURO 88.000,00 (OTTANTOTTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) OFFRENDO IN GARANZIA UN'IPOTECA SU BENI IMMOBILI RESIDENZIALI MEGLIO SPECIFICATI AL SUCCESSIVO ART. 7 - GARANZIE DEL PRESENTE CONTRATTO - LA PARTE MUTUATARIA RIVESTE LA QUALIFICA DI CONSUMATORE, AI SENSI DELL'ART. 3, LETTERA A) DEL D. LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 E DELL'ART. 120 QUINQUIES DEL D.LGS. 385/1993 (DI SEGUITO, PER BREVIITA', TUB); - IL PRESENTE CONTRATTO RIENTRA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI PREVISTA DAL CAPO I-BIS DEL TUB; - LA PARTE MUTUATARIA HA FORNITO ALLA BANCA LE INFORMAZIONI NECESSARIE RIGUARDANTI LE SUE ESIGENZE, LA SUA SITUAZIONE FINANZIARIA E LE SUE PREFERENZE, NONCHE' L'EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RICHiesta DALLA BANCA E NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA DI FINANZIAMENTO; - LA PARTE MUTUATARIA HA RICEVUTO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL PRESENTE ATTO, TUTTI I CHIARIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA BANCARIA, AL FINE DI VALUTARE SE IL CONTRATTO DI CREDITO PROPOSTO SIA ADATTO ALLE PROPRIE ESIGENZE E ALLA PROPRIA SITUAZIONE FINANZIARIA; - LA BANCA HA PROVVEDUTO A VERIFICARE OPPORTUNAMENTE LE INFORMAZIONI FORNITE DALLA PARTE MUTUATARIA E AD EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE APPROFONDATA DEL MERITO CREDITIZIO DELLA STESSA, ANCHE TENENDO CONTO DELLE SUE PROSPETTIVE DI ADEMPIMENTO; - LA PARTE MUTUATARIA HA RICEVUTO, IN DATA 25 OTTOBRE 2018, UN'OFFERTA VINCOLANTE ALLA CONCESSIONE DEL CREDITO, IL "

Ispezione telematica

n. T1 7738 del 16/07/2025

Inizio ispezione 16/07/2025 08:50:46

Richiedente RGHCL

Tassa versata € 4,00

Nota di iscrizione

UTC: 2018-11-06T14:45:51.737263+01:00

Registro generale n. 39252

Registro particolare n. 6734

Presentazione n. 124 del 07/11/2018

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO" (CD. PIES) E UNA BOZZA DEL PRESENTE CONTRATTO, COMPRENSIVO DEI RELATIVI ALLEGATI; - LA PARTE MUTUATARIA DICHIARA DI ACCETTARE L'OFFERTA VINCOLANTE, COMPRENSIVA DELLA BOZZA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E DEL DOCUMENTO DENOMINATO PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO (C.D. PIES); - LA PARTE MUTUATARIA CHIEDE ALLA BANCA DI POTER SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO RINUNCIANDO AL PERIODO DI SETTE GIORNI (C.D. PERIODO DI RIFLESSIONE) E ACCETTANDO FIN DA ORA LE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI PROPOSTE, SENZA ALCUNA RISERVA; TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, A VALERE QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, UNITAMENTE AGLI ALLEGATI DELLO STESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE. ART. 1 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO LA BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA, CON SEDE IN ORSAGO, COME IN COMPARSA RAPPRESENTATA, CONCEDE A TITOLO DI MUTUO FONDIARIO AI SENSI DEGLI ARTT.38 E SEGUENTI DEL D.LGS 385/1993, ALLA PARTE MUTUATARIA CHE A TALE TITOLO ACCETTA, LA SOMMA DI EURO 88.000,00 (OTTANTOTTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO), CHE LA PARTE MUTUATARIA DICHIARA DESTINATA AD ESIGENZE DI LIQUIDITA' PERSONALE, ESONERANDO LA BANCA MUTUANTE DA OGNI RESPONSABILITA' A RIGUARDO. DETTA SOMMA, AL NETTO DELLE IMPOSTE E TASSE E DI QUANTO SPETTANTE ALLA BANCA STESSA PER COMMISSIONI E SPESE DI ISTRUTTORIA, NONCHE' PER QUANT'ALTRO INDICATO DA CORRISPONDERE ALL'ATTO DELL'EROGAZIONE A CARICO DELLA PARTE MUTUATARIA, VIENE CONTESTUALMENTE EROGATA DALLA BANCA ALLA PARTE MUTUATARIA STESSA, LA QUALE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO, NE DA' QUIETANZA. ART. 2 - TASSO DI INTERESSE LA PARTE MUTUATARIA SI OBBLIGA A CORRISPONDERE ALLA BANCA MUTUANTE, SULLA SOMMA MUTUATA A DECORRERE DALLA DATA DI STIPULA E FINO AL 30 OTTOBRE 2030 L'INTERESSE ANNUO PARI ALLA MEDIA DELLE QUOTAZIONI DELL'EURIBOR 6M/365 MMP* M93 RIFERITA AL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI APPLICAZIONE, RILEVATA SU "IL SOLE-24 ORE", ARROTONDATA AI 10 CENTESIMI SUPERIORI E MAGGIORATA DI UNO SPREAD DI 1,80 (UNO VIRGOLA OTTANTA) PUNTI. IL PARAMETRO EURIBOR SOPRACCITATO E' RILEVATO, SUL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE", L'ULTIMO GIORNO DEL MESE ANTECEDENTE IL RILASCIO DELL'OFFERTA VINCOLANTE DA PARTE DELLA BANCA E, SUCCESSIVAMENTE, L'ULTIMO GIORNO DEL MESE ANTECEDENTE LA DECORRENZA DI AGGIORNAMENTO DELLA RATA. SE IL PARAMETRO DI RIFERIMENTO E' NEGATIVO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO - E/O COMUNQUE SE IL PARAMETRO DI RIFERIMENTO ASSUMA SUCCESSIVAMENTE, NEL CORSO DEL RAPPORTO, UN VALORE NEGATIVO - IL PARAMETRO DI RIFERIMENTO SI ASSUME PARI A "ZERO" RELATIVAMENTE AL PERIODO IN CUI ESSO ABBIA ASSUNTO UN VALORE NEGATIVO; IN TAL CASO LA BANCA HA DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PERCENTUALE (SPREAD) INDICATA IN CONTRATTO. PERTANTO, IL TASSO DI INTERESSE AD OGGI APPLICATO E' PARI ALL'1,80% (UNO VIRGOLA OTTANTA PER CENTO). IL TASSO DI INTERESSE SARA' VARIABILE E QUINDI OGGETTO DI REVISIONE CON CADENZA TRIMESTRALE, CIASCUNA CON DECORRENZA DALLA DATA DI INIZIO AMMORTAMENTO E, SE PRESENTE, DALLA DATA DI INIZIO PREAMMORTAMENTO SULLA BASE DEL PARAMETRO E DELLO SPREAD DI INDICIZZAZIONE SOPRACCITATI E MEDIANTE LE MEDESIME MODALITA' DI CALCOLO. IL TASSO MINIMO RISULTA PARI AL 1,80% (UNO VIRGOLA OTTANTA PER CENTO) FISSO NOMINALE ANNUO. L'ANDAMENTO DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO E' RILEVATO SUL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" OVVERO, NEL CASO DETTO QUOTIDIANO NON FOSSE PIU' PUBBLICATO O NE OMETTESSE LA DIVULGAZIONE, SU ALTRO PRIMARIO FOGLIO ECONOMICO-FINANZIARIO OVVERO ANCORA, IN MANCANZA ANCHE DI QUEST'ULTIMO, SULL'APPOSITA PAGINA DEL CIRCUITO TELEMATICO "REUTERS" O, IN ULTERIORE SUBORDINE, DEL CIRCUITO TELEMATICO MID. QUALORA NON FOSSE PIU' POSSIBILE FARE RIFERIMENTO AL SUDDETTO PARAMETRO, LE PARTI CONVENGONO CHE - A DECORRERE DALL'INIZIO DEL PRIMO SEMESTRE SUCCESSIVO ALLA SCOMPARSA DEL PARAMETRO IN PAROLA - QUEST'ULTIMO SARA' SOSTITUITO DAL PARAMETRO CHE IL MERCATO ADOTTERA' IN SUA

Ispezione telematica

n. T1 7738 del 16/07/2025

Inizio ispezione 16/07/2025 08:50:46

Richiedente RGHCR

Tassa versata € 4,00

Nota di iscrizione

UTC: 2018-11-06T14:45:51.737263+01:00

Registro generale n. 39252

Registro particolare n. 6734

Presentazione n. 124 del 07/11/2018

VECE OPPURE, IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI SOSTITUZIONE AUTOMATICA, DAL PARAMETRO CHE LA BANCA - SULLA BASE DELLA FACOLTA' CHE LE VIENE CON QUESTO ATTO SPECIFICAMENTE ATTRIBUITA DALLA PARTE MUTUATARIA - INDIVIDUERA' SEGUENDO LE INDICAZIONI DESUMIBILI DAL MERCATO E DAI PROVVEDIMENTI NAZIONALI O COMUNITARI CHE FOSSERO EMANATI IN MATERIA. IN OGNI CASO, IL PARAMETRO SOSTITUTIVO, DA COMUNICARSI PER ISCRITTO ALLA PARTE MUTUATARIA, NON POTRA' COMPORTARE, AL MOMENTO DELLA PRIMA APPLICAZIONE, SIGNIFICATIVI SCOSTAMENTI DALLA MISURA DEL PRECEDENTE DA ULTIMO RILEVATA. LA PARTE MUTUATARIA SI OBBLIGA INOLTRE A CORRISPONDERE ALLA BANCA, SU TUTTE LE SOMME NON PAGATE ALLE RISPETTIVE SCADENZE, A DECORRERE DAL GIORNO DELLA SCADENZA FINO A QUELLO DELL'EFFETTIVO PAGAMENTO, L'INTERESSE DI MORA NELLA RAGIONE ANNUA DI 3,00 (TRE VIRGOLA ZERO ZERO) PUNTI IN PIU' DEL TASSO CONTRATTUALE IN VIGORE AL MOMENTO DELLA MORA E COMUNQUE ENTRO IL LIMITE DI CUI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI USURA. SUGLI INTERESSI DI MORA NON E' CONSENTITA LA CAPITALIZZAZIONE PERIODICA. LE CONDIZIONI DI NATURA ECONOMICA, A CARICO DELLA PARTE MUTUATARIA IN DIPENDENZA DEL PRESENTE MUTUO, SONO RIPORTATE NEL DOCUMENTO DENOMINATO "CONDIZIONI ECONOMICHE" CHE, SOTTOSCRITTO DALLE PARTI E DA ME NOTAIO, VIENE ALLEGATO AL PRESENTE ATTO SUB "A", FORMANDONE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE. LE VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE CHE DISCENDONO DIRETTAMENTE DA VARIAZIONI DEL VALORE DEL TASSO DI RIFERIMENTO SONO FORNITE PERIODICAMENTE, CON LE MODALITA' CONVENUTE, NEL RENDICONTO ANNUALE. IL NUOVO VALORE DEL TASSO DI RIFERIMENTO E' IN OGNI CASO RESO PUBBLICO CON MEZZI APPROPRIATI ED E' DISPONIBILE PRESSO LE FILIALI DELLA BANCA. ART. 3 - TAEG IN RAGIONE DEL TASSO DI INTERESSE E DEGLI ALTRI ONERI E CONDIZIONI APPLICATI A CARICO DELLA PARTE MUTUATARIA IL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG), CALCOLATO COME PREVISTO DALLA NORMATIVA SUL CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI DI CUI AL CAPO I-BIS DEL TIT. VI DEL TUB E DALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, E' ATTUALMENTE PARI AL 2,44% (DUE VIRGOLA QUARANTAQUATTRO PER CENTO). IL TAEG POTRA' SUBIRE MODIFICAZIONI A SEGUITO DELLE VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE, DELLE SPESE E DEGLI ONERI IN ESSO COMPRESI. ART. 4 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI LA PARTE MUTUATARIA ACCORDA SPECIFICAMENTE ALLA BANCA LA FACOLTA' DI MODIFICARE, IN QUALSIASI MOMENTO E ANCHE IN SENSO SFAVOREVOLE, QUALORA SUSSISTA UN GIUSTIFICATO MOTIVO, LE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AL PRESENTE RAPPORTO, DIVERSE DAI TASSI D'INTERESSE E DAI RELATIVI PUNTI DI MAGGIORAZIONE, E INDICATE NEL DOCUMENTO "CONDIZIONI ECONOMICHE", OSSERVANDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 118 DEL TUB. AL RIGUARDO, LE PARTI SI DANNO ATTO CHE RIENTRA TRA I GIUSTIFICATI MOTIVI IL FATTO CHE LA PARTE MUTUATARIA, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL SUO MERITO CREDITIZIO DA PARTE DELLA BANCA, ABBIA INTENZIONALMENTE OMESSO DI FORNIRE INFORMAZIONI O ABBIA FORNITO INFORMAZIONI FALSE. LA PARTE MUTUATARIA, ENTRO LA DATA DI EFFICACIA DELLA VARIAZIONE, CHE SARA' COMUNICATA DALLA BANCA CON PREAVVISO MINIMO DI DUE MESI, IN FORMA SCRITTA O MEDIANTE ALTRO SUPPORTO DUREVOLE PREVENTIVAMENTE ACCETTATO DAL CLIENTE, AVRA' COMUNQUE DIRITTO DI RECEDERE, SENZA SPESE, DAL PRESENTE CONTRATTO E DI OTTENERE, IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEL RAPPORTO, L'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI PRECEDENTEMENTE PRATICATE. IN MANCANZA DI RECESSO ENTRO IL PREDETTO TERMINE, LE MODIFICHE SI INTENDONO APPROVATE. LE MODIFICHE AL PRESENTE CONTRATTO, DERIVANTI DA VARIAZIONE DI NORME DI LEGGE O DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA, SI INTENDONO AUTOMATICAMENTE RECEPITE. ART. 5 - MODALITA' DI RIMBORSO LA PARTE MUTUATARIA SI OBBLIGA A RESTITUIRE ALLA BANCA MUTUANTE LA SOMMA RICEVUTA NEL TERMINE MASSIMO DEL 30 OTTOBRE 2030, MEDIANTE IL PAGAMENTO DI N. 144 (CENTOQUARANTAQUATTRO) RATE, POSTICIPATE, CON CADENZA MENSILE A PARTIRE DAL 30 NOVEMBRE 2018 CIASCUNA COMPRESIVA DI CAPITALE E INTERESSI, QUESTI ULTIMI CALCOLATI OSSERVANDO IL CRITERIO DELL'ANNO COMMERCIALE (360 GIORNI), SECONDO L'ALLEGATO PIANO DI

Ispezione telematica

n. T1 7738 del 16/07/2025

Inizio ispezione 16/07/2025 08:50:46

Richiedente RGHCL

Tassa versata € 4,00

Nota di iscrizione

UTC: 2018-11-06T14:45:51.737263+01:00

Registro generale n. 39252

Registro particolare n. 6734

Presentazione n. 124 del 07/11/2018

AMMORTAMENTO, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO. LA RATA POTRA' RISULTARE VARIATA IN PIU' O IN MENO A SECONDA DELL'ANDAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE DETERMINATO IN BASE AL DISPOSTO DELL'ART. 2. SE E' PATTUITO UN PERIODO DI PREAMMORTAMENTO, IN ESSO IL CLIENTE PAGA I SOLI INTERESSI CON LE MODALITA' PATTUITE, E COMUNQUE NON OLTRE LA SCADENZA DELLA PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO. IL PREDETTO PIANO DI AMMORTAMENTO HA VALORE PURAMENTE INDICATIVO, ESSENDO STATO ELABORATO IN BASE ALLA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE APPLICATO AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO ED IPOTIZZANDONE LA COSTANZA NEL TEMPO. IL PAGAMENTO DELLE SINGOLE RATE DEVE AVVENIRE CON ADDEBITO DELL'IMPORTO DELLE RATE DI RIMBORSO E DEGLI EVENTUALI ACCESSORI SUL CONTO CORRENTE N. _____ INTERSTATO A _____ CHE SI IMPEGNA A PRECOSTITUIRVI I FONDI NECESSARI. LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E' MERAMENTE FACOLTATIVA E NON PRECLUDE ALLE PARTI DI CONVENIRE UNA DIVERSA MODALITA' DI RIMBORSO. IN CASO DI SOPPRESSIONE O TRASFERIMENTO DELLA SUCCURSALE DELLA BANCA, PRESSO LA QUALE E' LOCALIZZATO IL PRESENTE RAPPORTO, IL LUOGO DI ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI COINCIDERA' CON LA DIPENDENZA DELLA BANCA POSTA A MINORE DISTANZA DAGLI UFFICI INDICATI. ART. 6 - ESTINZIONE ANTICIPATA LA PARTE MUTUATARIA, CON RICHIESTA SCRITTA, PUO' RESTITUIRE ANTICIPATAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, LA SOMMA RICEVUTA - PREVIO VERSAMENTO DELLE RATE SCADUTE E DEGLI EVENTUALI INTERESSI DI MORA DOVUTI, DEGLI INTERESSI MATURATI SINO AL GIORNO DELLA ESTINZIONE E DI UN COMPENSO ONNICOMPENSIVO STABILITO NELLA MISURA DELLO 0% (ZERO PER CENTO) DELL'IMPORTO ANTICIPATAMENTE RIMBORSATO. A TITOLO DI ESEMPIO, CONSIDERANDO UN CAPITALE ANTICIPATAMENTE RESTITUITO PARI A EURO 1.000 (MILLE), IL COMPENSO ONNICOMPENSIVO DA CORRISPONDERE ALLA BANCA SARA' PARI A EURO 0,0. - (EURO 1.000 X 0% = EURO 0,0). LA RESTITUZIONE PARZIALE DEL CAPITALE MUTUATO COMPORTERA' LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CON PROPORZIONALE RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLE RATE A SCADERE, FERMO RESTANDO IL NUMERO DELLE STESSE ORIGINARIAMENTE PATTUITO. IN RELAZIONE ALLA PATTUIZIONE DEL COMPENSO DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, LA PARTE MUTUATARIA DICHIARA CHE IL PRESENTE MUTUO E' STIPULATO PER FINALITA' DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALL'ART. 120 TER DEL TUB. IN OGNI CASO, IL COMPENSO ONNICOMPENSIVO INDICATO AI COMMI PRECEDENTI O QUALUNQUE ALTRO ONERE NON SARA' DOVUTO ALLA BANCA NEL CASO LA PARTE MUTUATARIA ESERCITI LA FACOLTA' DI SURROGAZIONE DI CUI ALL'ART. 120 QUATER DEL TUB. ART. 7 - GARANZIE A GARANZIA DEL TOTALE PAGAMENTO DI TUTTO QUANTO DOVUTO ALLA BANCA IN DIPENDENZA DEL MUTUO CONCESSO, ED ANCHE QUANDO FOSSERO ACCORDATE DALLA BANCA STESSA IN QUALSIASI TEMPO E FORMA DILAZIONI DI PAGAMENTO, VENGONO RILASCIATE LE SEGUENTI GARANZIE/ASSICURAZIONI: IPOTECA DI QUARTO GRADO FORMALE E PRIMO GRADO SOSTANZIALE. IN PARTICOLARE, CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA IPOTECARIA SOPRA INDICATA, LA PARTE MUTUATARIA CONCEDE IPOTECA SULLE PROPRIETA' DI SEGUITO DESCRITTE, NONCHE' SU TUTTE LE SUE ADIACENZE, PERTINENZE, ACCESSIONI, NUOVE COSTRUZIONI, AMPLIAMENTI, SOPRAELEVAZIONI E SU TUTTO QUANTO SIA COMUNQUE RITENUTO GRAVABILE AI SENSI DI LEGGE E VI SIA IN SEGUITO INTRODOTTO, NULLA ESCLUSO O ECCETTUATO. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE - UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL FABBRICATO SITO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV), VIA XXIV MAGGIO N. 38, COSTITUITA DA APPARTAMENTO AL PIANO SECONDO CON PERTINENZIALE LOCALE MAGAZZINO AL PIANO TERRA, IL TUTTO COSI' DISTINTO AL CATASTO: CATASTO FABBRICATI - COMUNE DI MOGLIANO VENETO SEZIONE D - FOGLIO 6 (SEI) MAPPALE 1818 (MILLEOTTOCENTODICIOTTO) SUBALTERNO 12 (DODICI), VIA VENTQUATTRO MAGGIO, PIANO T-2, CATEGORIA A/3, CLASSE 4, VANI 4,5, SUPERFICIE CATASTALE TOTALE MQ. 85, SUPERFICIE CATASTALE TOTALE ESCLUSE AREE SCOPERTE MQ. 82, RENDITA CATASTALE EURO 418,33. CONFINI: L'APPARTAMENTO CONFINA CON VANO SCALA, CON PROPRIETA' DI TERZI E PROSPETTA SU SCOPERTO COMUNE PER DUE LATI; IL MAGAZZINO CONFINA CON CORRIDOIO

Ispezione telematica

n. T1 7738 del 16/07/2025

Inizio ispezione 16/07/2025 08:50:46

Richiedente RGHCL

Tassa versata € 4,00

Nota di iscrizione

UTC: 2018-11-06T14:45:51.737263+01:00

Registro generale n. 39252

Registro particolare n. 6734

Presentazione n. 124 del 07/11/2018

COMUNE E CON MAGAZZINI DI PROPRIETA' DI TERZI. SALVI I PIU' PRECISI E COME IN FATTO LA PARTE MUTUATARIA GARANTISCE CHE I BENI SOPRA DESCRITTI SONO DI SUA ESCLUSIVA PROPRIETA' E DISPONIBILITA' E SONO LIBERI DA IPOTECHE, VINCOLI O PESI A FAVORE DI TERZI, PRIVILEGI, NONCHE' DA TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI FORMALITA' ESEGUITE PRESSO I REGISTRI IMMOBILIARI DI TREVISO: * IPOTECA IN DATA 14 APRILE 2000 AI NUMERI 15292 R.G. E 2537 R.P., PER UN MONTANTE COMPLESSIVO DI LIRE 150.000.000, ORA CORRISPONDENTI INDICATIVAMENTE AD EURO 77.468,53, A FAVORE DI "BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A.", CON SEDE IN VICENZA; * IPOTECA IN DATA 1 LUGLIO 2004 AI NUMERI 27481 R.G. E 6679 R.P. PER UN MONTANTE COMPLESSIVO DI EURO 120.000,00, A FAVORE DI "BANCA INTESA S.P.A.", CON SEDE IN MILANO; * IPOTECA IN DATA 3 FEBBRAIO 2006 AI NUMERI 5158 R.G. E 1205 R.P. PER UN MONTANTE COMPLESSIVO DI EURO 174.000,00, A FAVORE DI "BANCA INTESA S.P.A.", CON SEDE IN MILANO, RELATIVAMENTE ALLA QUALE LA PARTE MUTUATARIA DICHIARA CHE "BANCA INTESA S.P.A.", A SEGUITO DELL'INTEGRALE SODDISFACIMENTO DEL SUO CREDITO, HA RILASCIATO DICHIARAZIONI IN DATA 30 OTTOBRE 2018 CHE PROVVEDERA' ALLE CANCELLAZIONI A SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI CHE, AI SENSI DI LEGGE, VERRANNO DA ESSA FORNITA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO - SERVIZIO DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE DI VENEZIA, E CIO' COME DA LETTERE IN COPIA, PRODOTTE DA ESSA PARTE MUTUATARIA, CHE SI ALLEGANO AL PRESENTE ATTO SOTTO L'UNICA LETTERA "D". L'EVENTUALE ERRONEA E/O INCOMPLETA DESCRIZIONE DEI BENI PREDETTI NON COSTITUISCE PER IL DATORE DI IPOTECA MOTIVO DI ECCEZIONE PER LA VALIDITA' DELL'IPOTECA STESSA. L'IPOTECA VIENE ISCRITTA PER LA COMPLESSIVA SOMMA DI EURO 132.000,00 (CENTOTRENTADUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) DI CUI EURO 88.000,00 (OTTANTOTTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER CAPITALE, E IL RIMANENTE PER INTERESSI ANCHE SUCCESSIVI AL PIGNORAMENTO CHE, AI SOLI FINI DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA SI DETERMINANO AL SAGGIO SPECIFICATO AL PRECEDENTE ART. 2, FATTI SALVI I CRITERI DI VARIAZIONE E DI DETERMINAZIONE DI CUI AI PRECEDENTI ARTT. 1-5, PER L'AMMONTARE DI TUTTE LE RATE DEL MUTUO CHE RIMANESSERO INSOLUTE, PER INTERESSI DI MORA, PER SPESE GIUDIZIARIE E DI COLLOCAZIONE INCLUSE QUELLE DI CUI AL 1 COMMA DELL'ART. 2855 C.C., PER PREMI DI ASSICURAZIONE, TASSE, IMPOSTE E QUALUNQUE ALTRA SOMMA CONTRATTUALMENTE STABILITA PER OGNI CASO DI RESTITUZIONE O RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO, VOLONTARIA O FORZATA CHE SIA, AI SENSI DI LEGGE, DEL PRESENTE CONTRATTO O DELL'ALLEGATO CAPITOLATO. AFFINCHE' LA GARANZIA IPOTECARIA SOPRA DESCRITTA ABBAIA A RIMANERE FERMA E OPERANTE FINO A CHE SIA COMPLETAMENTE ESTINTO OGNI CREDITO DERIVANTE ALLA BANCA DALLA PRESENTE OPERAZIONE, AGLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1230 E 1232 DEL CODICE CIVILE, LE PARTI ESPRESSAMENTE CONVENGONO CHE QUALSIASI EVENTUALE MODIFICAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO, SIA IN CONVENENZA DI VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE, SIA PER CONVENZIONE DI NUOVE DIVERSE RATEAZIONI, ANCHE SE RIPETUTE E SE COMPORTANTI QUALUNQUE PROTRAZIONE NEL TEMPO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO TERMINE PREVISTO NEL PRESENTE CONTRATTO, SIA PER QUALSIASI ALTRA CAUSA O QUALSIASI ALTRO EFFETTO EVENTUALE, NON PRODURRA' NOVIZIONE ALCUNA DELLE OBBLIGAZIONI NE' DEL RAPPORTO CON IL PRESENTE CONTRATTO POSTI IN ESSERE. LA SOMMA ISCRITTA SI INTENDE AUMENTATA DI PIENO DIRITTO A NORMA DELL'ART. 39, 3 COMMA, DEL TUB, SINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO PER L'APPLICAZIONE DI CLAUSOLE DI INDICIZZAZIONE, PER CAPITALE, INTERESSI, SPESE E ACCESSORI. IL CONCEDENTE L'IPOTECA CONSENTE CHE LA STESSA VENGA ISCRITTA A RICHIESTA DELLA BANCA ESONERANDO ESPRESSAMENTE IL COMPETENTE CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA QUALUNQUE PERSONALE RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLE RELATIVE FORMALITA' DA ESPLETARSI. LA PARTE MUTUATARIA SI OBBLIGA A COMPIERE, SU SEMPLICE RICHIESTA DELLA BANCA, TUTTE LE FORMALITA' (COMPRESA LA STIPULAZIONE DI ATTI INTEGRATIVI) CHE DOVESSERO RENDERSI NECESSARIE PER LA RETTIFICA DI EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI NELLA DESCRIZIONE CATASTALE ED IPOTECARIA DEI BENI CON IL PRESENTE ATTO CONCESSI IN IPOTECA

Ispezione telematica

n. T1 7738 del 16/07/2025

Inizio ispezione 16/07/2025 08:50:46

Richiedente RGHCR

Tassa versata € 4,00

Nota di iscrizione

UTC: 2018-11-06T14:45:51.737263+01:00

Registro generale n. 39252

Registro particolare n. 6734

Presentazione n. 124 del 07/11/2018

OVVERO PER LA MIGLIORE IDENTIFICAZIONE DEGLI STESSI. RESTA INTESO CHE, LADDOVE NECESSARIO, LA BANCA PROCEDERA', PRIMA DELLA SCADENZA DEL VENTENNIO DALLA DATA DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA DI CUI AL PRESENTE ATTO, AL RINNOVO DELLA STESSA, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 2847 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE. LA PARTE MUTUATARIA MANIFESTA E CONFERMA L'ASSENSO AL RINNOVO SOLLEVANDO DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' IL CONSERVATORE PRENDENDO ALTRESI' ATTO CHE LE SPESE RELATIVE ALLE FORMALITA' E AGLI ATTI NECESSARI SARANNO A PROPRIO ESCLUSIVO CARICO. ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO LA BANCA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1456 C.C., HA IL DIRITTO DI RISOLVERE IL CONTRATTO QUANDO: A) SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA BANCA, SIA STATA ALTERATA LA CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI IMMOBILI IPOTECATI, ANCHE CON LA SOLA COSTITUZIONE DI SERVITU' PASSIVE O CON LA MODIFICA O L'AGGRAVAMENTO DI QUELLE GIA' ESISTENTI, CON LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE O IN FITTO PER UN PERIODO SUPERIORE A QUELLO MINIMO STABILITO DALLA LEGGE, OVVERO VENGANO CEDUTI, VINCOLATI O RISCOSSI ANTICIPATAMENTE, I CANONI O I FRUTTI DEGLI IMMOBILI IPOTECATI; B) LA PARTE MUTUATARIA ABBA TACIUTO CIRCA L'ESISTENZA DI DEBITI, PESI, VINCOLI E CAUSE DI PRELAZIONE AFFERENTI GLI IMMOBILI IPOTECATI, OVVERO NON ABBA NOTIFICATO IMMEDIATAMENTE ALLA BANCA I CONTRATTI DI FITTO E/O LOCAZIONE EVENTUALMENTE STIPULATI AI SENSI DEL PUNTO 2 DEL CAPITOLATO ALLEGATO; C) LA PARTE MUTUATARIA NON ABBA ASSICURATO O MANTENUTO ASSICURATI GLI IMMOBILI IPOTECATI NEI MODI E NEI TERMINI FISSATI DALL'ART. 5 DEL CAPITOLATO, OVVERO NON ABBA RIMESSO, A PROPRIE SPESE ED ENTRO IL TERMINE MASSIMO PATTUITO DAL PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DA PARTE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DELL'ALLEGATO CAPITOLATO, L'IMMOBILE IPOTECATO NELLE CONDIZIONI ORIGINARIE O QUALORA IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI VENISSE COMUNQUE RISOLTO E NON FOSSE POSSIBILE, PER QUALSIASI CAUSA, STIPULARLO CON ALTRA PRIMARIA COMPAGNIA ASSICURATIVA PRESENTE NEL MERCATO, ASSICURANDO COMUNQUE IL RISPETTO DEI CONTENUTI MINIMI RICHIESTI DALLA BANCA; D) LA PARTE MUTUATARIA LADDOVE LA BANCA RISULTI INTERMEDIARIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA E DUNQUE NON VINCOLATARIA, COSTITUISCA UN VINCOLO SULLA POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI UN TERZO SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA BANCA; E) LE FORMALITA' IPOTECARIE PER PERFEZIONARE LE GARANZIE PRESTATE NON VENGANO ADEMPIUTE NEL TERMINE DI GIORNI 30 (TRENTA). INOLTRE, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN TEMA DI INADEMPIMENTO DEL CONSUMATORE, LA BANCA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1456 C.C., HA DIRITTO DI RISOLVERE IL CONTRATTO NELL'IPOTESI PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 40 DEL TUB, NONCHE' QUALORA LA PARTE MUTUATARIA PROVVEDA AL PAGAMENTO, ANCHE DI UNA SOLA RATA DI RIMBORSO, DOPO 180 GIORNI DALLA SCADENZA DELLA RATA MEDESIMA OVVERO RISULTI INSOLVENTE NEI CONFRONTI DELLA STESSA BANCA IN RELAZIONE A DIVERSA LINEA DI CREDITO ACCORDATA. LA BANCA PUO' ALTRESI' ESIGERE TUTTO QUANTO DOVUTO AL PRODURSI DI EVENTI CHE INCIDANO NEGATIVAMENTE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, FINANZIARIA O ECONOMICA DELLA PARTE MUTUATARIA O DEGLI EVENTUALI GARANTI, IN MODO TALE DA PORRE IN PERICOLO LA RESTITUZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA BANCA, E, IN PARTICOLARE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUANDO LA PARTE MUTUATARIA O GLI EVENTUALI GARANTI SUBISSERO PROTESTI, PROCEDIMENTI CONSERVATIVI, CAUTELARI, ESECUTIVI O ISCRIZIONI DI IPOTECHE GIUDIZIALI, VENISSE SEGNALATI TRA I DEBITORI IN SOFFERENZA PRESSO IL SISTEMA BANCARIO, TRAESSERO ASSEGNI SENZA AUTORIZZAZIONE O IN MANCANZA DI FONDI. IN OGNI CASO, FERMO QUANTO PREVISTO AL PRECEDENTE ARTICOLO 4, LA BANCA PUO' RISOLVERE IL CONTRATTO SE LA PARTE MUTUATARIA, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL SUO MERITO CREDITIZIO DA PARTE DELLA BANCA STESSA, ABBA INTENZIONALMENTE OMESSO DI FORNIRE INFORMAZIONI O ABBA FORNITO INFORMAZIONI FALSE. RESTA INTESO CHE LA PARTE MUTUATARIA DECADE DAL BENEFICIO DEL TERMINE QUALORA SI VERIFICHINO LE IPOTESI PREVISTE

Ispezione telematica

n. T1 7738 del 16/07/2025

Inizio ispezione 16/07/2025 08:50:46

Richiedente RGHCL

Tassa versata € 4,00

Nota di iscrizione

UTC: 2018-11-06T14:45:51.737263+01:00

Registro generale n. 39252

Registro particolare n. 6734

Presentazione n. 124 del 07/11/2018

DALL'ART. 1186 DEL CODICE CIVILE. NELLE IPOTESI DI RISOLUZIONE E IN QUELLE DI DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE LA BANCA HA DIRITTO DI PRETENDERE L'IMMEDIATA RESTITUZIONE DEL CAPITALE DOVUTO, DEGLI INTERESSI, ANCHE DI MORA, NELLA MISURA E SECONDO I CRITERI DI PRODUZIONE DI CUI AGLI ARTT. 2 E 5, DEGLI ACCESSORI TUTTI DI CUI AL DOCUMENTO "CONDIZIONI ECONOMICHE" ALLEGATO AL PRESENTE CONTRATTO E DI TUTTE LE EVENTUALI SPESE, SENZA NECESSITA' DI DIFFIDA O DI COSTITUZIONE IN MORA, NE' DI ALCUN ALTRO ATTO, SIA NEI CONFRONTI DELLA PARTE MUTUATARIA E DI OGNI ALTRO GARANTE, AGENDO, SE DEL CASO, IN VIA ESECUTIVA MEDIANTE LA COPIA ESECUTIVA DEL PRESENTE ATTO OVVERO NEL MODO E CON LA PROCEDURA CHE RITERRA' PIU' OPPORTUNI. L'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO ALLA DATA DI RISOLUZIONE O DI DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE PRODUCE, A DECORRERE DA TALE DATA E SINO AL MOMENTO DELL'EFFETTIVO PAGAMENTO, INTERESSI DI MORA NELLA MISURA INDICATA NELL'ART. 2. RESTANO FERME, IN OGNI CASO, TUTTE LE GARANZIE PRESTATE DALLA PARTE MUTUATARIA E DA OGNI ALTRO GARANTE, SIA SE COSTITUITE CON IL PRESENTE ATTO, SIA SE SUCCESSIVAMENTE ACQUISITE. TUTTE LE SPESE SOSTENUTE DALLA BANCA PER IL RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTI DAL MUTUO CONCESSO CON IL PRESENTE ATTO, TANTO GIUDIZIALI QUANTO STRAGIUDIZIALI, RIPETIBILI E NON, SONO INTERAMENTE A CARICO DELLA PARTE MUTUATARIA, COSI' COME QUALSIASI ALTRA SPESA CHE LA BANCA STESSA DOVESSE, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, SOSTENERE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEI PROPRI DIRITTI. LA BANCA SARA' COMUNQUE DISPONIBILE A VALUTARE LE INIZIATIVE DA ASSUMERE PER ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE IN DIFFICOLTA' NEL RISPETTARE I TERMINI DI PAGAMENTO IN CONFORMITA' CON QUANTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA. ART. 9 - RIDUZIONE DELL'IPOTECA LA PARTE MUTUATARIA, OGNI VOLTA CHE ABBIA ESTINTO ALMENO LA QUINTA PARTE DEL DEBITO ORIGINARIO, AVRA' DIRITTO, PREVIA RICHIESTA SCRITTA, A UNA RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA SOMMA ISCRITTA A TITOLO IPOTECARIO. ART. 10 - SPESE E ONERI ACCESSORI LE SPESE DEL PRESENTE ATTO E TUTTE LE ALTRE DA QUESTO DIPENDENTI, COSI' COME ELENCAE NELL'ALLEGATO SUB A, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA COPIA ESECUTIVA PER LA BANCA ED ALLA COPIA FORNITA ALLA PARTE MUTUATARIA DAL NOTAIO ROGANTE, NONCHE' QUELLE PER TASSE ED IMPOSTE, ANCHE A TITOLO SUPPLETIVO, E DI QUALSIASI GENERE, SONO A CARICO DELLA PARTE MUTUATARIA. LA STESSA PARTE MUTUATARIA SI OBBLIGA ALTRESI' A REINTEGRARE LA BANCA DELL'ONERE SOSTENUTO PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DOVUTE IN FORZA DEL PRESENTE ATTO, SECONDO IL REGIME FISCALE PATTUITO TRA LE PARTI. ART. 11 - REGIME FISCALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.P.R. 29/9/1973, N. 601 - COME MODIFICATO DALL'ART. 12, COMMA 4, DEL D.L. N.145 DEL 23.12.2013, CONVERTITO CON L. 21.2.2014 N. 9 - LE PARTI OPTANO DI APPLICARE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA. A TAL FINE, LA PARTE MUTUATARIA AUTORIZZA LA BANCA A TRATTENERE DALLA SOMMA EROGATA QUANTO DOVUTO A TITOLO DI IMPOSTE E TASSE E AUTORIZZA ALTRESI' EVENTUALI ULTERIORI ADDEBITI SUL CONTO CORRENTE D'APPOGGIO, LADDOVE PRESENTE, AGLI STESSI FINI. LADDOVE LE PARTI HANNO PATTUITO L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA, DI CUI AL D.P.R. 601/1973, AI FINI DELL'APPLICAZIONE, NELLA MISURA DELLO 0,25 PER CENTO, DELLA PREDETTA IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 18 DEL RICHIAMATO D.P.R. 601/1973, COSI' COME INTEGRATO DAL COMMA 6, DELL'ART. 1-BIS DEL D.L. 168/2004, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 191/2004, LA PARTE MUTUATARIA DICHIARA CHE IL FINANZIAMENTO DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO NON E' DESTINATO ALL'ACQUISTO, ALLA COSTRUZIONE O ALLA RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE A USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE. LA PARTE MUTUATARIA SI ASSUME OGNI RESPONSABILITA' DI QUANTO SOPRA DICHIARATO, MANLEVANDO E OBBLIGANDOSI A RIMBORSARE LA BANCA PER EVENTUALI DIFFERENZE D'IMPOSTA, SANZIONI E INTERESSI RICHIESTI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE OVVERO QUALORA NON SI VERIFICHI LA CONDIZIONE PREVISTA ALL'ART. 1 NOTA II - BIS, COMMA 4 BIS PARTE I ALLEGATA AL D.P.R. 131/1986 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,

Ispezione telematica

n. T1 7738 del 16/07/2025

Inizio ispezione 16/07/2025 08:50:46

Richiedente RGHCR

Tassa versata € 4,00

Nota di iscrizione

UTC: 2018-11-06T14:45:51.737263+01:00

Registro generale n. 39252

Registro particolare n. 6734

Presentazione n. 124 del 07/11/2018

AUTORIZZANDO SIN D'ORA LA BANCA MEDESIMA AD ADDEBITARE TALI SOMME SUL CONTO CORRENTE D'APPOGGIO, LADDOVE PRESENTE. ART. 12 - INVIO DELLE COMUNICAZIONI A TUTTI GLI EFFETTI DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE AI FINI DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA, NONCHE' PER LE NOTIFICHE DI QUALSIASI TITOLO O ATTO, DI OGNI DIFFIDA O AVVISO, ANCHE NON GIUDIZIALE, LE PARTI ELEGGONO DOMICILIO: - QUANTO ALLA BANCA, PRESSO LA PROPRIA SEDE, QUALE IN EPIGRAFE INDICATA; - QUANTO ALLA PARTE MUTUATARIA, ALL'INDIRIZZO SOPRA INDICATO OVVERO A QUELLO FATTO CONOSCERE SUCCESSIVAMENTE CON APPOSITA COMUNICAZIONE OVVERO, IN CASO DI NON REPERIBILITA', PRESSO LA CASA MUNICIPALE DEL COMUNE DELL'ULTIMA RESIDENZA COMUNICATA ALLA BANCA, AL QUALE DOMICILIO ELETTO LA BANCA MUTUANTE RESTA AUTORIZZATA A NOTIFICARE, OVE OCCORRA E RIMOSSA OGNI POSSIBILE ECCEZIONE, IL PRESENTE CONTRATTO QUALE TITOLO ESECUTIVO, IL PRECETTO, IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE ED OGNI SUCCESSIVO ATTO DI PROCEDURA OVE NON SIA PERVENUTA A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA, COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DI INDIRIZZO. LA BANCA INVIERA' ALLA PARTE MUTUATARIA, SECONDO LA PERIODICITA' PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI DI TRASPARENZA VIGENTI, UNA COMUNICAZIONE ANALITICA CHE FORNISCE UNA COMPLETA E CHIARA INFORMAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO. IN MANCANZA DI OPPOSIZIONE SCRITTA DELLA PARTE MUTUATARIA, LE COMUNICAZIONI SI INTENDONO APPROVATE TRASCORSI SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO. LE PARTI CONVENGONO CHE DETTE COMUNICAZIONI PERIODICHE, NONCHE' QUELLE AI SENSI DELL'ART. 118 TUB, SARANNO INViate DALLA BANCA ALLA PARTE MUTUATARIA IN FORMA CARTACEA O ELETTRONICA SECONDO L'OPZIONE ESERCITATA DAL CLIENTE E RIPORTATA NEL DOCUMENTO DENOMINATO "CONDIZIONI ECONOMICHE". IL CLIENTE HA COMUNQUE IL DIRITTO DI COMUNICARE, IN FORMA SCRITTA, LA MODIFICA DELLA TECNICA DI COMUNICAZIONE UTILIZZATA, SALVO CHE CIO' SIA INCOMPATIBILE CON LA NATURA DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO. ART. 13 - LEGGE E FORO COMPETENTE I RAPPORTI CON I CLIENTI SONO REGOLATI DALLA LEGGE ITALIANA. PER QUALUNQUE CONTROVERSIA DERIVANTE DAL PRESENTE CONTRATTO E' COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA NELLA CUI GIURISDIZIONE SI TROVA LA RESIDENZA O IL DOMICILIO ELETTO DAL CONSUMATORE. ART. 14 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI. RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE LA BANCA OSSERVA, NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA, LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 E SUE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI (TESTO UNICO DELLE LEGGI BANCARIE E CREDITIZIE) E LE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE. I RECLAMI VANNO INVIATI ALL'UFFICIO RECLAMI DI BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA (VIA GARIBALDI, 46 - 31010 ORSAGO (TV), INDIRIZZO PEC RECLAMI PEC. BANCADELLAMARCA.IT, OPPURE ALL'INDIRIZZO E-MAIL RECLAMI BANCADELLAMARCA.IT) CHE RISPONDERA' ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL RICEVIMENTO. SE IL CLIENTE NON E' SODDISFATTO O NON HA RICEVUTO RISPOSTA ENTRO I 30 GIORNI, PRIMA DI RICORRERE AL GIUDICE PUO' RIVOLGERSI A: ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF). PER SAPERE COME RIVOLGERSI ALL'ARBITRO SI PUO' CONSULTARE IL SITO WWW.ARBITROBANCARIOFINANZIARIO.IT, CHIEDERE PRESSO LE FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA, OPPURE CHIEDERE ALLA BANCA; CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO. SE SORGE UNA CONTROVERSIA CON LA BANCA, IL CLIENTE PUO' ATTIVARE UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE, CHE CONSISTE NEL TENTATIVO DI RAGGIUNGERE UN ACCORDO CON LA BANCA, GRAZIE ALL'ASSISTENZA DI UN CONCILIATORE INDIPENDENTE. PER QUESTO SERVIZIO E' POSSIBILE RIVOLGERSI AL CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO (ORGANISMO ISCRITTO NEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA), CON SEDE A ROMA, VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE 54, TEL. 06.674821, SITO INTERNET WWW.CONCILIATOREBANCARIO.IT. QUALORA PER UNA CONTROVERSIA RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE SERVIZIO, IL CLIENTE INTENDA RIVOLGERSI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, EGLI DEVE

Ispezione telematica

n. T1 7738 del 16/07/2025

Inizio ispezione 16/07/2025 08:50:46

Richiedente RGHCL

Tassa versata € 4,00

Nota di iscrizione

UTC: 2018-11-06T14:45:51.737263+01:00

Registro generale n. 39252

Registro particolare n. 6734

Presentazione n. 124 del 07/11/2018

PREVENTIVAMENTE, PENA L'IMPROCEDIBILITA' DELLA RELATIVA DOMANDA, ESPERIRE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE INNANZI ALL'ORGANISMO CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO, OVVERO ATTIVARE IL PROCEDIMENTO INNANZI ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO. RIMANE FERMO CHE LE PARTI POSSONO CONCORDARE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DI RIVOLGERSI AD UN ORGANISMO DI MEDIAZIONE DIVERSO DAL CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO PURCHE' ISCRITTO NELL'APPOSITO REGISTRO MINISTERIALE. ART. 15 - APPROVAZIONE SPECIFICA LA PARTE MUTUATARIA DICHIARANO DI BEN CONOSCERE, PER AVERNE AVUTO COPIA IN TEMPO UTILE PER LA STIPULA, IL CONTENUTO DEL PRESENTE ATTO, IL DOCUMENTO "CONDIZIONI ECONOMICHE" (ALLEGATO A), IL "CAPITOLATO DI PATTI E CONDIZIONI" (ALLEGATO B) E IL PIANO DI AMMORTAMENTO (ALLEGATO C), ALLEGATI AL PRESENTE CONTRATTO, IN QUANTO COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STESSO. LA PARTE MUTUATARIA DICHIARA ALTRESI' CHE LA BANCA, SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI, GLI HA COMUNICATO DI AVERLO QUALIFICATO, IN RELAZIONE AL PRESENTE CONTRATTO DI MUTUO, AI FINI DELLA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA BANCARIA, QUALE CONSUMATORE; CHE SI RICONOSCE ED ACCETTA TALE QUALIFICAZIONE; CHE E' A CONOSCENZA DEL DIRITTO DI CHIEDERE ALLA BANCA, NEL CORSO DEL RAPPORTO, L'EVENTUALE MODIFICA DELLA QUALIFICA ASSEGNATA, RICORRENDONE I PRESUPPOSTI. LA PARTE MUTUATARIA DICHIARA ALTRESI' DI ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO E, IN PARTICOLARE, DI APPROVARE SPECIFICAMENTE QUELLE DI CUI AL PRECEDENTE ART. 2 (PRODUZIONE DI INTERESSI SU INTERESSI E TASSO MINIMO), ART. 4 (MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI), ART. 7 (GARANZIA IPOTECARIA), ART. 8 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO), ARTICOLO 12 (INVIO DELLE COMUNICAZIONI), ARTICOLO 13 (LEGGE E FORO COMPETENTE), ARTICOLO 14 (RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE), NONCHE' LE CONDIZIONI DI CUI AI SEGUENTI PUNTI DELL'ALLEGATO SUB B "CAPITOLATO DI PATTI E CONDIZIONI": 2 (OBBLIGHI RELATIVI AGLI IMMOBILI IPOTECATI); 4 (DIMINUZIONE DI GARANZIA); 5 (ASSICURAZIONE); 6 (INFORMAZIONE EVENTI DANNOSI); 7 (PAGAMENTO PREMI); 8 (SOLIDARIETA' ED INDIVISIBILITA' DELLE OBBLIGAZIONI); 9 (IMPUTAZIONE DEI VERSAMENTI)."